

**Ctr Milano.** Non applicabile il raddoppio dei termini di accertamento del Dl 78/09: «Norma di carattere sostanziale, quindi non retroattiva»

# Lista Falciani a «portata» ridotta

**Alessandro Galimberti**

MILANO

■ **Lista Falciani** a “portata” ridotta. La **Commissione tributaria di Milano** con due sentenze gemelle, 692 e 693/17 depositate nel fine settimana, dimezza i **tempi dell'accertamento** fondati sugli elenchi trafugati dall'ex dipendente di Hsbc nel 2009. Per i giudici tributari lombardi, la norma che fa presumere i depositi nei paesi black list come nero fiscale (cioè il Dl 78/2009) ha carattere sostanziale e pertanto non può essere applicata retroattivamente.

I due procedimenti riguardavano le maggiori imposte contestate a un contribuente lombardo sulla base, appunto, degli elenchi usciti dalla filiale ginevrina dell'istituto londinese. La commissione tributaria provinciale, esattamente un anno fa, aveva avallato gli atti dell'ufficio che contestavano maggiori redditi con rettifica delle imposte per l'anno 2006 in un caso (oltre 660mila euro) e per il 2007 nel secondo (17,500 euro). Le Entrate per arrivare al recupero della tassazione avevano applicato il raddoppio dei termini di accertamento previsto proprio dall'articolo 12 del Dl 78. Secondo la Ctr, però, il raddoppio dei termini è illegittimo perché la norma sugli interventi antielusione e antielusione internazionale del 2009 ha carattere sostanziale e non invece meramente processuale: «Le norme sulle prove pongono regole di giudizio - scrive la Ctr - e, come tali, hanno sempre natura sostanziale poiché la loro applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda». Va da sé che prima del Dl 78 detenere le somme in Svizzera non era considerato un illecito in sé.

Il difensore Luciano Quarta ha dichiarato che queste decisioni della Ctr «concorrono alla costruzione di un clima di leale collaborazione tra fisco e contribuente. Non può passare il principio per cui il cittadino abbia anche l'obbligo giuridico di prevedere e pronosticare l'adozione futura ed eventuale di norme che introducano adempimenti ed obblighi non esistenti nel momento in cui presenta le sue dichiarazioni fiscali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

